

**Determinazione 20 novembre 2014 n. 21/2014**

**Modalità e formati di trasmissione all'Autorità dei dati di monitoraggio raccolti dalle imprese di distribuzione nell'ambito della sperimentazione tariffaria rivolta ai clienti domestici che utilizzano pompe di calore**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il 20 novembre 2014

**Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 recante “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” (nel seguito: decreto 10 febbraio 2014);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di misura dell'energia elettrica approvato come Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIME);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIS);
- la deliberazione 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel (nel seguito: deliberazione 65/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel;
- la deliberazione 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (nel seguito: deliberazione 205/2014/R/eel);
- la determina 20 maggio 2014, n. 9 della Direzione Infrastrutture, unbundling e certificazione (nel seguito: determina n. 9/2014-DIUC).
- il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 52/2014/R/eel;

### **Considerato che:**

- la deliberazione 205/2014/R/eel prevede tra l'altro che:
  - a) sia avviata una sperimentazione tariffaria su scala nazionale rivolta ai clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza (nel seguito: sperimentazione tariffaria);
  - b) l'adesione alla sperimentazione sia volontaria, possa avvenire in qualunque momento compreso tra il 1 luglio 2014 e il 31 dicembre 2015, ma sia condizionata alla disponibilità di un misuratore elettronico telegestito installato e in servizio;
  - c) il cliente aderente possa richiedere in qualsiasi momento di rinunciare alla tariffa D1 e che il cliente che rinuncia alla tariffa D1 non possa aderire nuovamente alla sperimentazione con riferimento al medesimo POD;
  - d) in caso di richiesta di voltura del contratto, il venditore aderente chieda al nuovo intestatario conferma dell'interesse alla sperimentazione;
  - e) l'impresa distributrice trasmette all'Autorità, per ciascun cliente aderente, le seguenti informazioni:
    - contenuto completo delle richieste di adesione alla sperimentazione;
    - data di prima applicazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 6;
    - dati relativi alla fornitura elettrica precedente all'applicazione della tariffa D1: potenza impegnata, entità dei consumi mensili degli ultimi 3 anni, ripartiti nelle fasce F1, F2 e F3;
    - dati relativi alla fornitura elettrica successiva all'applicazione della tariffa D1: potenza impegnata, entità dei consumi mensili (totali e ripartiti per fascia), profili orari di prelievo;
  - f) la trasmissione di cui al precedente alinea avvenga secondo modalità e formati da definirsi con successiva determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture e secondo le seguenti tempistiche:
    - entro il 15 dicembre 2014, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 ottobre 2014;
    - entro il 15 giugno 2015, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 aprile 2015;
    - entro il 15 dicembre 2015, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 ottobre 2015;
    - entro il 15 giugno 2016, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 15 aprile 2016;
    - entro il 15 febbraio 2017, la trasmissione dei dati e delle informazioni raccolte fino al 31 dicembre 2016;
- con la determina 9/2014-DIUC è stato pubblicato come "Allegato 1" il fac-simile del modulo da utilizzare per presentare richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria, prevedendo tra l'altro che:

- in caso di voltura, lo stesso modulo venga utilizzato anche da parte del nuovo intestatario della fornitura per confermare il proprio interesse alla sperimentazione tariffaria;
- per ogni pompa di calore aderente alla sperimentazione sia sempre necessario allegare copia delle sezioni 1 e 4.4 del modello di libretto d'impianto pubblicato con decreto 10 febbraio 2014;
- il cliente finale aderente si impegni a comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni di ammissibilità o dei recapiti intervenute durante il periodo di validità della sperimentazione;
- nel corso del periodo di monitoraggio l'attuazione della sperimentazione tariffaria di cui alla delibera 205/2014/R/eel implicherà altresì la necessità di registrare in modo opportuno le diverse situazioni che si potranno presentare nei rapporti tra i fornitori di energia elettrica e i clienti finali, quali ad esempio:
  - rinuncia alla sperimentazione o interruzione della fornitura;
  - subentro di un nuovo cliente a seguito di interruzione della fornitura;
  - voltura del contratto;
  - aggiornamento di alcuni dei dati comunicati originariamente;
- la sezione 4.4 del modello di libretto d'impianto sopra menzionato è espressamente dedicata a macchine frigorifere e pompe di calore e prevede che debbano essere specificati dati relativi, tra l'altro, a fabbricante, modello, potenza termica, potenza frigorifera, COP, EER e potenza assorbita dalle stesse.

**Considerato altresì che:**

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TIS sono trattati esclusivamente su base oraria tutti i punti di immissione e prelievo in altissima, alta o media tensione, nonché tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TIS sono trattati esclusivamente per fasce tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- tutte le imprese di distribuzione sono tenute al rispetto degli obblighi informativi definiti all'articolo 18 del TIME e all'articolo 36, comma 1, del TIS;
- l'allegato A alla delibera 65/2012/R/eel definisce i formati con i quali i dati raccolti ai sensi del TIME e del TIS vengono resi disponibili agli utenti e prevede in particolare che per i punti con trattamento su base oraria i consumi vengano registrati in termini di energia attiva in kWh al quarto d'ora.

**Ritenuto che:**

- un'attenta analisi dei dati di monitoraggio raccolti nel corso della sperimentazione tariffaria sia di fondamentale importanza per la significatività e utilità della sperimentazione promossa con la delibera 205/2014/R/eel;

- l'analisi di cui al precedente alinea sia possibile solo qualora le diverse imprese di distribuzione coinvolte raccolgano e mettano a disposizione i dati secondo strutture e formati coerenti e omogenei tra loro;
- il soddisfacimento delle esigenze di monitoraggio definite all'articolo 7 della delibera 205/2014/R/eel possa essere agevolato ricorrendo in parte alle procedure già utilizzate dalle imprese di distribuzione per i punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS e del TIME, senza tuttavia che questo implichi alcuna modifica alle modalità di fatturazione dei punti di prelievo domestici oggetto della sperimentazione;

### **DETERMINA**

1. di approvare gli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione, di cui formano parte integrante e sostanziale, che contengono descrizione dettagliata della struttura della banca dati che le imprese di distribuzione di energia elettrica predispongono in attuazione della deliberazione 205/2014/R/eel; in particolare:
  - a) l'Allegato 1 descrive in modo sintetico il contenuto e la struttura delle tabelle che compongono la banca dati;
  - b) l'Allegato 2 contiene, per ciascuna tabella descritta nell'Allegato 1, il tracciato record al quale attenersi per garantire l'omogeneità dei dati raccolti;
2. che la trasmissione all'Autorità dei dati raccolti avvenga solamente tramite caricamento di file in formato Microsoft Excel o Microsoft Access nel portale internet dell'Autorità secondo modalità che verranno rese note successivamente tramite comunicato agli operatori;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Milano, 20 novembre 2014

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti